

PROCURA FEDERALE

RICHIESTA DI CONDANNA

- art. 13 Regolamento di Giustizia Sportiva -

Al Giudice Sportivo Federale

Al Sig. Paolo Strazzullo

Alla ASD "Core Grappling Lab"

Il Procuratore Federale Dott. Marco Saltarelli,
conclusa l'istruttoria relativa al procedimento disciplinare n. 1/2014, per le frasi scritte sul gruppo facebook "FIGMMA – FEDERAZIONE ITALIANA GRAPPLING MIXED MARTIAL ARTS" i giorni 29, 30, 31 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014, quale autore delle condotte lui qui di seguito ascritte

INCOLPA

STRAZZULLO Paolo, in qualità di Presidente e Insegnante Tecnico della Società Sportiva "Core Grappling Lab" con sede a Roma, della violazione dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto Federale e dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, per avere scritto sul gruppo facebook "FIGMMA – FEDERAZIONE ITALIANA GRAPPLING MIXED MARTIAL ARTS" le seguenti frasi.

Riferendosi alla FIGMMA e all'operato del suo Presidente:

- "Si chiama POLITICA. Ormai chi dirige lo sport si occupa di quello";
- "C'è modo e modo di aderire al Coni... Cmq per inseguire le MMA (ed i soldi che portano) si è distrutta l'immagine pura del nostro sport...";
- "Anche la UIJJ aderisce al Coni attraverso la AICS, ed è una entità autonoma, e non per questo si è ridotta ad un circo pieno di nani ballerine e donne barbute... Non vedo l'ora di lottare accanto ai lanciatori di stelle ninja...";
- "Vi ricordo che la FIGMMA è una Federazione di cui tutti siamo soci, e non una monarchia assoluta, né tantomeno proprietà privata del suo Presidente, la Federazione è di tutti. E non mi si venga a parlare di scelta obbligata presa nell'interesse comune perché di salvatore della Patria ci è bastato quello del '22".

Riferendosi alle persone intervenute nella discussione in difesa dell'operato del Presidente Federale: "In ogni caso non vedo il motivo di tanto isterismo da parte di certi servili scribani di corte, i cui scritti ricordano certi giornali di partito".

In risposta a Daniele Longo che era intervenuto in difesa del Presidente Federale, suo fratello: "Io purtroppo non avendo fratelli sarò costretto a farmi difendere da mia zia settantenne, appena le avrò insegnato ad usare Facebook" (Daniele Longo aveva scritto all'incoltato in maniera amichevole invitandolo ad avere un atteggiamento più obiettivo: "So anche che negli ultimi tempi i vostri rapporti si sono deteriorati fino ad arrivare ad una drastica rottura sia nei rapporti di amicizia che sportivi e professionali. Dopo aver letto, seppur sommariamente i tuoi commenti, essi mi sembrano siano più il frutto di un rancore personale che di una valutazione ponderata e soprattutto sostenuta da un esame approfondito della questione. Ribadisco non conosco nel merito la questione ma ho completa fiducia in lui e in Vito. So che le loro scelte sono state sempre prese solo nell'interesse di questi sport e della loro crescita mai per un tornaconto personale..... Mi ricordo che tu stesso raccontavi di mio fratello che per la sua passione per la lotta era una personalità borderline..... Quello che vedo nei tuoi commenti è un cambiamento irrazionale nei suoi confronti. Ti invito quindi a cercare di essere più obiettivo e imparziale, giudicando i fatti distaccandoti da quelli che sono i tuoi sentimenti su di lui per mere questioni personali").

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

Prove documentali:

- copia integrale della pagina Facebook in cui compaiono le frasi scritte dall'incoltato;
- denuncia presentata dal Presidente Federale (nella denuncia il Presidente ha osservato che l'incoltato è un suo ex allievo e amico e che gli attacchi dello stesso nei suoi confronti sono solo frutto di rancori personali conseguenti alla rottura del loro rapporto di amicizia);
- dichiarazione testimoniale scritta di Vito Paolillo richiesta dalla Procura Federale;
- dichiarazione testimoniale scritta di Daniele Longo richiesta dalla Procura Federale;
- dichiarazione testimoniale scritta di Manuel Sances richiesta dalla Procura Federale.

RILEVATO che si è proceduto alla contestazione degli addebiti disciplinari con atto del 14 marzo 2014;

ESAMINATA la relazione difensiva dell'incoltato che non prevede la nomina di avvocati difensori;

VISTI gli artt. 13 e 16 del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale;

RIMETTE gli atti al Giudice Sportivo e

CHIEDE

per l'inculpato Paolo Strazzullo la seguente condanna: sanzione della squalifica di 1 (uno) anno e 2 (due) mesi (applicando la circostanza attenuante di cui all'art. 20, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, per aver rimosso dalla pagina facebook le frasi più offensive pochi giorni dopo averle scritte).

L'inculpato potrà chiedere che il processo disciplinare si svolga in una udienza pubblica. Tale richiesta dovrà essere scritta e inviata alla Federazione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno e con allegata la ricevuta del versamento della quota di 300 euro effettuato tramite bonifico sul conto federale (la quota versata verrà trattenuta se l'inculpato non si presenterà all'udienza senza addurre un giustificato motivo o se verrà condannato, e verrà restituita se l'inculpato verrà assolto). Il Giudice Sportivo, se riterrà di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti e se l'inculpato non chiederà che il processo disciplinare si svolga in una udienza pubblica, emetterà la sentenza.

La notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione, viene eseguita tramite pubblicazione, in data odierna, sull'home page del sito internet Federale www.figmma.it

Roma, 28 marzo 2014

Il Procuratore Federale
(Dott. Marco Saltarelli)

